



protezione
civile

Sede Legale Strada Stopinigi 14
10024 - Moncalieri (TO)
Tel. e Fax 0175 75.90.36
Cell. 348 40 90 940
348 409.09 44
346 668.32 33
Cod. Fisc. 94041280010
e-mail: gtpc@pec.it
gtpc@pec.it

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

per modificare lo statuto ai sensi del
D.Lgs 03/07/2017 n° 117

Andata nulla la prima convocazione

In data 25 luglio 2019,

alle ore 21:00,

presso la sede della "Famija Moncalereisa",

in via Vittorio Alfieri 40, Moncalieri,

si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare del seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2).

Il Presidente **De Luca Anna** dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario **Panero Gabriele**.

Il Presidente constata che sono presenti **24** soci di cui **16** in proprio e **8** per delega.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.



protezione
civile

Sede Legale Strada Stupinigi 14
11024 - Montalieu (TO)
Tel. e Fax 0175 75.99.36
Cell. 348 40 90.940
348 409.09.44
346 656.32.33
Cod. Fisc. 94041230010
e-mail: gtpc@pec.it
gtpc@fastweb.it

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo Statuto sociale ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 03/07/2017 n° 117 (art.101, comma 2) e, più specificatamente, per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro Regionale ODV n° 42 del 07/02/2000

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 23 soci; nessun contrario; astenuti 1.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Il nuovo Statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega.

Si da mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017 e art. 26 D.Lgs. 105/2018.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 22:45 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

29 LUG. 2019

1340

3

esente

GRUPPO TRASMISSIONI
unità ausiliaria volontari della protezione civile
iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
con determina n. 42 del 7 febbraio 2000

IL PRESIDENTE
Valerio P. P.

1370
302 24.11.2019

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato
"GRUPPO TRASMISSIONI PROTEZIONE CIVILE ODV"

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Organizzazione di Volontariato GRUPPO TRASMISSIONI PROTEZIONE CIVILE ODV siglabile "GTPC ODV".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Moncalieri.
4. L'eventuale variazione della sede legale potrà essere decisa (nell'ambito della Regione Piemonte) con delibera del Consiglio Direttivo e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.
5. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 20.

Art. 2
Scopi e finalità

1. L' ODV è apartitica, apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso il proprio operato di assistenza e solidarietà sociale nell'ambito della PROTEZIONE CIVILE con attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza;
 - Portare volontariamente e gratuitamente, salvo ove previsto da convenzioni con Enti Pubblici, opera di assistenza e soccorso alle popolazioni e ai singoli colpiti da calamità naturali o catastrofi con l'intenzione primaria di salvaguardare e proteggere la vita umana;
 - Promuovere nel rispetto delle norme Nazionali ed Internazionali, lo sviluppo delle ricetrasmittenti, per fini civici, morali, sociali, culturali, per l'impiego del tempo libero nello spirito degli art. 15 e 21 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - y) Protezione Civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del Volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
 - d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse con finalità educativa.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'ODV intende:
 - In caso di emergenza, collaborare con gli Enti Pubblici e/o Privati altre Associazioni, nel sistema complesso di Protezione Civile, quando questi ne facciano richiesta nei modi e nei termini consentiti dalla Legge;
 - Intervenire in attività emergenziali o grandi eventi in cui sia utile il supporto ai collegamenti radio o il supporto tecnico alle operazioni di gestione delle crisi;
 - Organizzare il soccorso mediante collegamenti radio di supporto alle Forze dell'Ordine, reparti del Ministero della Difesa, Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa, ad ammalati e feriti;
 - Organizzare corsi di formazione attinenti alle attività dell'Associazione e diffondere il principio di sistema di Protezione Civile e resilienza alla popolazione all'interno del tessuto sociale e all'interno delle scuole di ogni ordine e grado;
 - Svolgere attività di informazione e sensibilizzazione in favore della cittadinanza, degli alunni delle scuole e dei giovani sui sistemi di previsione adottati dagli Enti incaricati e sui rischi derivanti dagli eventi naturali ai fini della prevenzione;
 - Costituire un centro di informazioni tecniche e legali a disposizione dei Soci e della cittadinanza in generali per quanto riguarda lo studio delle radio;
 - Contribuire alla diffusione e alla conoscenza delle radio comunicazioni e di tutte le tecnologie dirette all'impiego in attività di Protezione Civile e di difesa dell'ambiente;
 - Collaborare con la Città di Moncalieri, per la gestione del servizio di vigilanza presso le scuole cittadine primarie e secondarie di primo grado Statali ubicate sul territorio cittadino;
 - Stipulare eventuali convenzioni con Enti, Amministrazioni e Soggetti Terzi per attività ausiliarie della Protezione Civile, informazioni alla popolazione durante eventi di utilità sociale e attività in favore della collettività, rivolte alla comunità ed alle persone;
 - Collaborare con Enti Pubblici e Privati, con tutte le altre Associazioni di Volontariato e Soccorso, per la diffusione, conoscenza e studio delle radio-emissioni ai fini di mutuo soccorso, pubblica utilità e civico impegno;
 - Preparare momenti di studio e corsi di formazione in attuazione ai fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni o trasmissioni su emittenti radiofoniche e televisive locali;
 - Attuare convenzione con l'UEPE e il Tribunale per i Lavoratori di Pubblica Utilità.

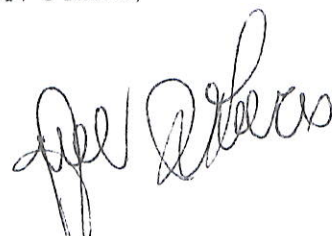


3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di Terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D. Lgs 117/2017 e s.m.i.
6. L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al Volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di Volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.
7. Le spese sostenute dal Volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'Organo Sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di Volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D. Lgs 117/2017 e s.m.i.).
8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di Volontario.
9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri Volontari ai sensi dell'art. 18 D. Lgs 117/2017 e s.m.i.
10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e Risorse Economiche

1. Il Patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi Pubblici e Privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D. Lgs 117/2017 e s.m.i.;



- g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
3. L'Esercizio Sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni Esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 10 giorni prima dell'Assemblea dei Soci e può essere consultato da ogni Associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a Fondatori, Associati, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto Associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D. Lgs 117/2017 e s.m.i. il numero dei Soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette persone) che condividono gli scopi e le finalità dell'Organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali Regolamenti e le Deliberazioni adottate dagli Organi dell'ODV.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci e/o altro Organo.
3. Il ricorso all'Assemblea e/o altro Organo dei Soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea dei Soci. La qualità di Socio è intrasmissibile.



5. La qualità di Socio si perde:
 - per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei Soci è Deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto Associativo limitatamente ad un Associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

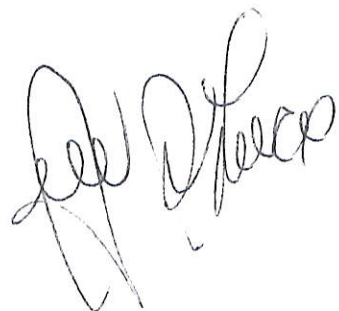
Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i Soci godono degli stessi Diritti e Doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività.

In modo particolare:

- a) I Soci hanno Diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti dell'ODV;
 - di eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli Organi Associativi, degli eventuali Regolamenti e di modifiche allo Statuto;
 - di consultare i libri Sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo con un preavviso minimo di 48 ore ed entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy
- b) I Soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle Deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
 - al pagamento nei termini della quota Associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.



Art. 8
Organi dell'ODV

1. Sono Organi dell'ODV:
- a. L'Assemblea dei Soci;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. Il Presidente.

Art. 9
Assemblea dei Soci

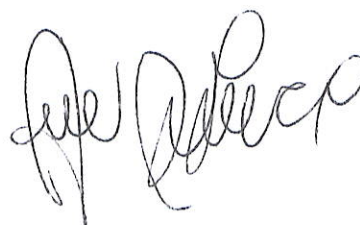
1. L'Assemblea dei Soci è l'Organo Sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea dei Soci esercitando il diritto di voto tutti gli Associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei Soci, in regola con il pagamento della quota Associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun Associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro Associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun Associato può rappresentare più di 3 Associati nelle Associazioni con meno di 500 Soci e più di 5 Associati nelle Associazioni con più di 500 Soci.
4. Gli Associati possono intervenire in Assemblea dei Soci anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica e/o telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro Socio appositamente eletto in sede Assembleare. In caso di necessità l'Assemblea dei Soci può eleggere un Segretario.
6. L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica e/o telematica con comprovata ricezione, con un minimo di 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.
9. Le Delibere assunte dall'Assemblea dei Soci vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea dei Soci appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di Associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di Assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di Associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali Assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.



11. L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.
È Straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV.
È Ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea Ordinaria dei Soci è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli Associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea Ordinaria dei Soci:
 - approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di missione;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i Revisori siano esterni all'ODV;
 - nomina e revoca l'Organo di Controllo;
 - elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale Regolamento dei Lavori Assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei Membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale Regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione dei Soci;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi Associati;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso;
 - determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli Associati che prestano attività di Volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3.6 dello Statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;



- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 3.4 del presente Statuto.
- 5. Le Deliberazioni Assembleari devono essere rese note agli Associati ed inserite nel libro verbale delle Riunioni e Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci si effettua con le modalità previste dall'art. 9 dello Statuto.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea Straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

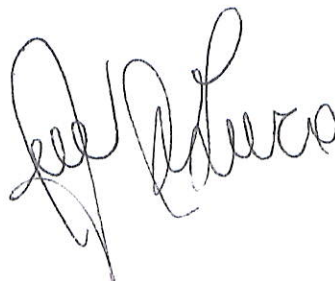
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 9 Consiglieri scelti fra i Soci, che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eleggendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi Membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei Membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero Organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea dei Soci ed è investito dei più ampi poteri per la gestione Ordinaria e Straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea dei Soci. In particolare esso svolge le seguenti attività:



- Attua tutte le Deliberazioni dell'Assemblea;
 - Redige e presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio ai sensi dell'art. 13; del Dlgs 117/2017 e la relazione di attività;
 - Delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - Sottopone all'Assemblea dei Soci le proposte di esclusione dei Soci;
 - Sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci le quote Sociali annue per gli Associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - Propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
 - Approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli Associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un Membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
 10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni mese, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.
 11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
 12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
 13. Per la validità delle Deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Membri del Consiglio Direttivo. Le Deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
 14. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai Terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i Terzi ne erano a conoscenza.
 15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore".

Art. 13 **Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a Terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea dei Soci; convoca l'Assemblea dei Soci. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.



3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

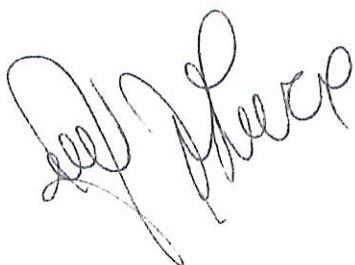
Organo di Controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D. Lgs 117/2017 e s.m.i., può essere nominato dall'Assemblea un Organo di Controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'Organo di Controllo sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i.. Il bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni Sociali o su determinati temi.

Art. 15

Il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D. Lgs 117/2017 e s.m.i., l'Assemblea nomina il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.
2. Nel caso in cui il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti Revisori Contabili i Membri del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre Membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Collegio dei Revisori dei Conti stesso tra i suoi Membri effettivi.
4. Il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti dura in carica 5 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.



5. Il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16

Il Collegio dei Probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea dei Soci, il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell' ODV e riguardanti uno o più Soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri eletti dall'Assemblea dei Soci tra gli Associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica n. 5 anni e sono rieleggibili n. 3 volte.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal Membro più anziano.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque Associati o di un Associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 17

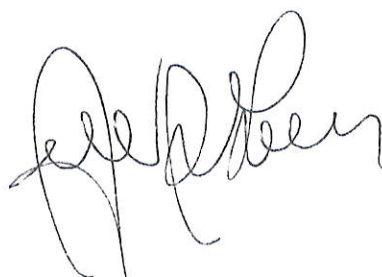
Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea dei Soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
2. Il Presidente Onorario, se Socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri Soci dell'ODV.
- 3.

Art. 18

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli Associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato Tecnico e ne nomina il coordinatore.



Art. 19 Libri Sociali

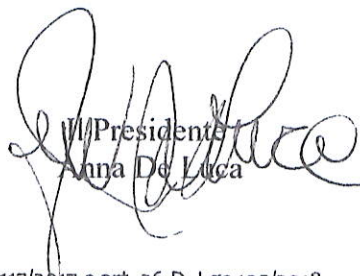
1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti Libri Sociali:
 - il libro dei Soci;
 - il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee;
 - il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri Organi Sociali.
 - E' altresì obbligatoria la tenuta del Registro dei Volontari.

Art. 20 Scioglimento

1. L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea dei Soci nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 21 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D. Lgs 117/2017 e s.m.i. e relativi Decreti Attuativi, della normativa Nazionale e Regionale in materia.


Il/Presidente
Anna De Luca

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D. Lgs 117/2017 e art. 26 D. Lgs 105/2018